

**N. 00634/2015REG.PROV.COLL.
N. 01926/2013 REG.RIC.
N. 03380/2013 REG.RIC.
N. 04970/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2013, proposto da:
Cofely Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio
eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Bocca di Leone 78;

contro

Edilettora di De Nicolò Donato & Figli Srl in proprio e quale capogruppo
del costituendo RTI con De Cicco Sas di De Cicco Roberto & C. e Gesta
Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avvocati Massimo Del Prete e Franco Gagliardi La Gala, con domicilio
eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Aeroporti di Puglia Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa, con

domicilio eletto presso l'avvocato A. Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

sul ricorso numero di registro generale 3380 del 2013, proposto da:

Aeroporti di Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, Via Cosseria n.2;

contro

Edilettora di De Nicolò Donato & Figli srl in proprio e quale capogruppo del Costituendo RTI con - De Cicco Sas, - De Cicco Roberto & C., - Gesta Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Massimo Del Prete, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n.2;

nei confronti di

Cofely Italia Spa, non costituito in questo grado;

sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2014, proposto da:

Edilettora di Donato De Nicolò & Figli Srl in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo RTI con De Cicco Sas di De Cicco Roberto & C. e Gesta Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Massimo Del Prete, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Aeroporti di Puglia Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2;

nei confronti di

Cofely Italia Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo difensore avvocato Ernesto Sticchi Damiani in Roma, Via Bocca di Leone 78;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1926 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 81/2013, resa tra le parti, concernente affidamento esecuzione lavori impiantistici ed edili per efficientamento energetico aeroporto di Bari

quanto al ricorso n. 3380 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 81/2013, resa tra le parti, concernente affidamento esecuzione lavori impiantistici ed edili per efficientamento energetico aeroporto di Bari

quanto al ricorso n. 4970 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 550/2014, resa tra le parti, concernente affidamento lavori edilizi ed impiantistici per l'efficientamento energetico della aerostazione passeggeri di Bari;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, nei rispettivi giudizi, delle parti intimiate di cui in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015, il Consigliere di

Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Zito, per delega dell'avvocato Sticchi Damiani, l'avvocato Del Prete, l'avvocato Gagliardi La Gala e l'avvocato Toma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Gli appelli in esame riguardano la medesima vicenda sostanziale avendo ad oggetto due distinte decisioni assunte dal Tar della Puglia, sede di Bari, su ricorso della società Edilelettra, in ordine all'appalto integrato, avviato da Aeroporti di Puglia spa, per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dello scalo aeroportuale di Bari.

Con sentenza 24 gennaio 2013 n. 81 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha accolto il ricorso di Edilelettra avverso la determinazione di esclusione del 24 maggio 2012 prot. 7628 assunta dalla stazione appaltante sul rilievo che la mandante BFP del raggruppamento incaricato della progettazione non avesse comprovato il requisito economico-finanziario richiesto, in conformità a quanto disposto dell'art. 263, comma 1, lett. c) del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, relativo al Codice dei contratti pubblici), dall'art. 6.5 lett. c) del disciplinare di gara.

Con ricorso in appello n. 1926/13 la società Cofely Italia s.p.a., partecipante alla medesima gara, ha impugnato tale sentenza, assumendo la piena legittimità del provvedimento di esclusione stante la carenza del requisito partecipativo in capo alla predetta società BFP non frazionabile tra più soggetti appartenenti al medesimo raggruppamento, né surrogabile con l'integrale possesso del requisito richiesto dal bando in capo ad altro

componente del raggruppamento (Engiserv srl). La società appellante ha quindi concluso per la reiezione, in riforma della gravata sentenza, del ricorso di primo grado di Edilelettra.

Analoghe conclusioni ha preso la stazione appaltante Aeroporti di Puglia spa nell'autonomo ricorso (Rg n 3380/13) con cui ha gravato la medesima sentenza.

In entrambi i giudizi si è costituita la società Edilelettra s.r.l. (già ricorrente in primo grado) per resistere agli appelli e chiederne la reiezione.

Tale ultima società Edilelettra di Donato De Nicolò & Figli S.r.l., ha altresì impugnato con ricorso n. 4970 del 2014 la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, 23 aprile 2014 n. 550 che ha respinto il ricorso di primo grado dalla stessa proposto avverso la determinazione assunta dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta pubblica dell'11 ottobre 2012, con la quale la predetta gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla società Cofely Italia, nonchè la successiva determinazione del 5 febbraio 2013 recante l'aggiudicazione definitiva alla medesima società.

L'appellante in tale ricorso si duole della erroneità della gravata sentenza, che avrebbe inopinatamente disatteso le censure di primo grado incentrate in particolare: a) sulla mancata esclusione dell'aggiudicataria per non aver questa prodotto, unitamente alla propria offerta , il cronoprogramma dei lavori; b) per aver omesso di indicare il progettista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; c) e, da ultimo, per aver presentato un'offerta anomala sotto il profilo dell'incongruità dei tempi di lavorazione, offerti nella inadeguata misura di 182 giorni lavorativi, a fronte dei 365 giorni posti dalla stazione appaltante a base di gara.

L'appellante insiste in questo grado nel riproporre le censure disattese dal giudice di prime cure e chiede che, in accoglimento dell'appello e del ricorso di primo grado ed in riforma della impugnata sentenza, siano annullati gli atti in primo grado impugnati con consequenziale affidamento a se medesima della gara, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio la controinteressata Cofely Italia spa nonché la stazione appaltante Aeroporti di Puglia spa per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

Le parti hanno prodotto scritti difensivi in vista dell'udienza di discussione. Tutti i suddetti ricorsi sono venuti per la trattazione all'odierna udienza pubblica del 20 gennaio 2015 e sono stati assunti in decisione a seguito della discussione orale svolta dai difensori delle parti.

2.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in appello di cui in epigrafe sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva che ne consigliano (ed anzi, con riguardo ai primi due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ne impongono, ai sensi dell'art.96 del Cod. proc.amm.) la riunione in vista della loro definizione a mezzo di un'unica sentenza.

3.- Ritiene il Collegio che, per ragioni di economia processuale, giovi muovere dall'esame dell'ultimo dei ricorsi di cui in epigrafe, col quale Edilelettra (nella riferita qualità) ha gravato l'aggiudicazione dell'appalto integrato a Cofely.

4.L'infondatezza nel merito di tale appello solleva il Collegio dall'esame delle questione processuali di rito sollevate prima di ogni altra difesa dai difensori delle parti intime.

5.- Tuttavia, prima di passare all'analisi delle questioni di merito, appare necessaria una breve ricostruzione dei fatti di causa.

Con bando del 16 novembre 2011 Aeroporti di Puglia spa ha avviato ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 e 55 d.lgs n.163 del 2006 una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto dei lavori relativi all'efficientamento energetico dell'aerostazione passeggeri di Bari nonché della relativa progettazione esecutiva.

L'odierna appellante Edilettra srl ha partecipato alla gara e, dopo la verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico/organizzativi ed economico/finanziari dichiarati con l'offerta ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ne è stata esclusa, con nota del 24 maggio 2012 prot. n. 7628, poiché ritenuta sfornita dei requisiti minimi attinenti ai "servizi di punta" richiesti dallo stesso bando.

Il provvedimento di esclusione è stato annullato dal TAR di Bari con sentenza n. 81 del 24 gennaio 2013, resa nel giudizio RG n. 957/2012, intervenuta dopo che la società era già stata riammessa alla gara in via cautelare, a seguito dell'ordinanza favorevole di codesto Consiglio di Stato n. 3368 del 2012. Prima della sentenza del TAR Bari n. 81 del 2013 ma dopo la riammissione con riserva della odierna appellante, Aeroporti di Puglia aggiudicava la gara in via provvisoria alla controinteressata Cofely, mentre la società Edilettra si collocava al secondo posto.

In data 7 novembre 2012, quando ancora era pendente davanti al TAR di Bari il giudizio di merito proposto contro l'annullamento dell'esclusione, Edilettra ha instaurato il primo grado del presente giudizio, impugnando in un primo momento l'aggiudicazione provvisoria (avvenuta l'11 ottobre 2012) e poi, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva (avvenuta in data il 5 febbraio 2013). In via cautelare l'odierna appellante ha chiesto la

sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di aggiudicazione, ma l'istanza è stata negata sia in primo che in secondo grado (cfr. ordinanze del TAR Bari n. 194 del 4 aprile 2013 e del Consiglio di Stato n. 1495 del 24 aprile 2013).

In data 3 maggio 2013 il TAR di Bari, con ordinanza del 7 maggio 2013, ha sospeso il giudizio di primo grado qui oggetto d'appello fino alla definizione del secondo grado di giudizio relativo al ricorso proposto da Cofely Italia avverso la predetta sentenza n. 81 del 2013 con cui lo stesso TAR aveva annullato l'esclusione di Edilettra.

In data 9 maggio 2013, Cofely Italia e Aeroporti Puglia hanno stipulato il contratto d'appalto per la progettazione e realizzazione dell'opera, impugnato in via cautelare da Edilettra.

Dopo il rigetto, con ordinanza n. 298 del 6 giugno 2013 del Tar pugliese, dell'istanza proposta per la revoca dell'ordinanza di sospensione del giudizio, questa sezione ha accolto la domanda cautelare di Edilettra ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 55 c. 10 cpa,.

E' stata quindi pubblicata in data 23 aprile 2014 la sentenza del TAR Bari n. 550 del 2014 oggetto del giudizio d'appello qui in esame.

Con ordinanza del 17 settembre 2014, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta da Edilettra per la sospensione della esecutività della sentenza ritenendo l'insussistenza del fumus boni iuris, considerato peraltro che era già stata medio tempore fissata dinanzi al giudice d'appello l'udienza per la trattazione del merito della causa.

6.- Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio osserva che con il primo motivo parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte

in cui la stessa ha ritenuto nulla, ai sensi del combinato disposto dell'art. 206 e dell'art. art. 46 comma 1 bis del Codice dei contratti pubblici,(che sancisce il principio della tassatività delle clausole di esclusione), la clausola del bando di gara ((art.11.2 del disciplinare) che imponeva ai concorrenti di provvedere, a pena d'esclusione, alla indicazione nominativa dei progettisti ed alla nomina del responsabile per la sicurezza.

Secondo l'appellante, tale clausola sarebbe al contrario il corretto corollario del principio generale della necessaria qualificazione dei progettisti negli appalti integrati desumibile dall'art. 53, comma 2 lett. b) e c) e comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006, aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché dall'art. 90, comma 7, dello stesso decreto legislativo il quale impone che i professionisti responsabili debbano essere indicati nominalmente già in sede di presentazione dell'offerta, alla luce del principio di matrice giusprivatistica posto dall'art. 2232 c.c. a fronte del quale l'opera intellettuale deve essere eseguita personalmente.

La società ricorrente censura pertanto la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto illegittima e “*tamquam non esse*” la predetta clausola del bando di gara sull'assunto che , avendo richiesto che nell'offerta fosse indicata la persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonché del coordinamento della sicurezza, avrebbe sostanzialmente applicato ad un settore speciale i principi normativi desumibili dall'art. 90, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), espressamente non applicabile ai settori speciali, ai sensi del richiamato art. 206 del Codice dei contratti pubblici. In altri termini, il giudice di primo grado ha rilevato che “Aeroporti di Puglia spa”, quale società che opera nei settori speciali, non avrebbe potuto

applicare disposizioni normative (quale appunto il citato art. 90 del Codice dei contratti), non ricomprese fra quelle espressamente richiamate dall'art. 206, comma 1, dello stesso codice.

L'appellante in particolare ha ulteriormente articolato la censura lamentando che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto nè che il terzo comma del medesimo art. 206 prevede espressamente, senza nessuna differenza tra appalti di lavori, di servizi e forniture, che *“gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizione della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara”*, né che, nella specie, si tratterebbe di un appalto integrato di lavori e servizi di progettazione e, quindi, l'interpretazione dell'art. 206 offerta dal TAR per la Puglia (nella parte in cui ha escluso nella specie che la lex specialis potesse richiamare, ai sensi dell'ultimo alinea del citato art. 206, comma 1, disposizioni diverse da quelle espressamente contemplate dalla legge) sarebbe comunque errata in relazione ad un appalto riguardante anche un servizio di progettazione, risultando legittima e rispettosa del principio di proporzionalità la clausola del bando che, ai sensi del terzo comma del citato art. 206 del codice dei contratti pubblici, avrebbe fatto pedissequo richiamo al principio desumibile dall'art. 90 del Codice dei contratti (sull'obbligatoria indicazione del coordinatore della sicurezza).

7.- Ritiene il Collegio che il motivo d'appello non possa essere condiviso.

Giova premettere che all'appalto integrato per cui è giudizio, in quanto ricompreso nella categoria oggettuale di cui all'art. 213 d.lgs n.163 del 2006 (porti e aeroporti), è applicabile la terza parte del Codice dei contratti pubblici, relativa ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali. Ne deriva che trova applicazione, così come già ampiamente sottolineato

dal TAR Puglia, l'art. 206 del Codice dei contratti pubblici, il quale indica le disposizioni della parte II applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali.

In particolare, l'art. 206, comma 1 sottolinea come *“Nessuna altra norma della parte II, Titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali”*. Viene, dunque, indicato un principio di tassatività rafforzato per quegli appalti di progettazione e di costruzione di opere relativi ai settori speciali, come quello di cui è causa.

Non può, quindi, neanche essere accolto il rilievo fatto da parte appellante, per cui la clausola del bando sarebbe valida ai sensi dell'art. 163 comma 3 del d.lgs. n.163 del 2006 secondo cui *“nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo”*. Infatti, come ben ricordato dal giudice di primo grado, detta norma deve essere letta in combinato disposto con il comma 1, ultima parte, della disposizione più volte richiamata, dovendosi così ritenere che l'eccezionale possibilità che hanno gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali di richiamare altre disposizioni della parte seconda del Codice (diverse da quelle nominativamente contemplate) non riguardi gli appalti di progettazione e lavori.

Sarebbe dunque errato, secondo quanto appena detto, ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 90 del Codice dei contratti, trattandosi di disposizione non espressamente richiamata dal citato art. 206.

Ciò premesso sul piano della disciplina normativa di rango primario, ritiene il Collegio – in ciò in parte dissentendo dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado – che l'art. 11.2 del disciplinare di gara, a proposito

del contenuto della busta “A” relativa alla documentazione amministrativa, non prevedesse una disciplina speciale incompatibile con quella applicabile ai settori speciali al punto da ritenere tale clausola nulla – come appunto ritenuto dal Tar – per contrarietà ad una norma imperativa della disciplina normativa applicabile ai settori speciali.

Tale disposizione, infatti, per la parte che qui interessa, si limita a specificare che nell’istanza devono essere individuati espressamente i nominativi ed i dati di tutte le figure professionali deputate all’espletamento delle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza e deve essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, a pena di esclusione. Pertanto la disposizione di *lex specialis*, lungi dal richiedere l’immediata indicazione già in sede di allegazione della documentazione amministrativa del nominativo del coordinatore della sicurezza, si limitava a richiedere un elenco nominativo dei progettisti incaricati della progettazione e del coordinamento della sicurezza e, nominativamente, del soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Tale prescrizione è stata puntualmente osservata dall’aggiudicataria Cofely. Ed invero, la società di ingegneria Steam srl, incaricata da Cofely quale società incaricata della progettazione, ha indicato (cfr. punto 41 dell’allegato B) sia l’elenco nominativo dei progettisti (tra i quali attingere per individuare la figura del coordinatore della sicurezza) sia il soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Per tal ragione non merita accoglimento la censura riproposta in questo grado dalla odierna appellante afferente la violazione della normativa di settore in punto di indicazione nominativa dei professionisti incaricati della

progettazione, funzionale ad assicurare l'osservanza del principio di impronta civilistica di personalità nell'erogazione delle prestazioni professionali.

Né ha pregio il rilievo censorio afferente alla violazione del disposto dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, dedotto anche sotto il profilo dell'omesso esame del motivo da parte del giudice di primo grado.

Anche tale disposizione, non incompatibile – in quanto espressamente richiamata dal citato art. 206 del Codice dei contratti- con il regime proprio dei settori speciali, si limita a richiedere ai concorrenti, quando il contratto abbia ad oggetto anche la progettazione (quindi, sostanzialmente negli appalti integrati), che gli operatori economici debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti, prescrivendone l'indicazione nominativa già in sede di formulazione dell'offerta. Ma anche in tal caso l'offerta della società incaricata da Cofely della progettazione è coerente con tale previsione normativa non essendo mancata, come detto, la indicazione nominativa dei professionisti già in sede di documentazione amministrativa allegata sotto la lettera "A" alla domanda di partecipazione alla gara.

In definitiva, sotto nessuno dei dedotti profili di censura il motivo d'appello potrebbe trovare accoglimento dovendo trovare conferma sul punto la sentenza di primo grado, sia pur con le rettifiche desumibili dalla motivazione appena svolta.

8.- Con il secondo motivo parte appellante ripropone le censure all'operato della stazione appaltante, lamentando l'omessa presentazione da parte dell'aggiudicataria del cronoprogramma e comunque l'assenza di una tempistica delle lavorazioni.

Premesso che, come sottolineato anche dalle difese delle parti appellate,

non si riscontra una puntuale e specifica censura alla sentenza di primo grado che si è ampiamente diffusa sul punto, il motivo è comunque infondato nel merito e pertanto non può essere accolto.

Infatti, come sopra ricordato, poiché in materia di contratti pubblici vige il principio di tassatività delle cause di esclusione (ai sensi del richiamato art. 46, comma 1 bis d.lgs n. 163 del 2006), l'offerta dell'aggiudicataria Cofely avrebbe dovuto essere necessariamente esaminata dalla stazione appaltante posto che la *lex specialis* non prevede la mancata presentazione del cronoprogramma unitamente all'offerta tra le cause di esclusione dell'offerta. L'art. 1.3, comma 3, del capitolato speciale stabilisce che il cronoprogramma deve essere esibito in sede di sviluppo del progetto esecutivo in sede di approvazione del medesimo progetto; di tal che appare evidente come il cronoprogramma si richiedesse soltanto in sede di esecuzione dell'appalto.

Non solo, ma venendo qui in rilievo un "settore speciale" viene applicato al caso in esame l'art.339, parte V del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 il quale richiama espressamente l'art. 206, comma 1 (sopra richiamato) e prevede le ulteriori norme applicabili del presente regolamento, tra le quali non compare l'art. 40 DPR 207/10 in tema di produzione, unitamente all'offerta, del cronoprogramma. Peraltro, la circostanza della realizzazione dei lavori di efficientamento energetico nell'ambito di aeroporti, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non fa sì che – stante la limitata portata oggettuale dell'affidamento - gli stessi possano rientrare nel concetto di "infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale", come tecnicamente definito, ai fini della disciplina degli appalti pubblici, dagli artt. 161 e 162 d.lgs. n. 163

del 2006. Inoltre appare corretto quanto riferito dal giudice di primo grado a proposito del fatto che il D.P.C.M. del 21.10.2003 riferisce agli aeroporti la qualifica di infrastrutture “strategiche” ai soli fini della disciplina antisismica e di protezione civile, non già ai fini della disciplina comunitaria posta a tutela della concorrenza in materia di affidamento di appalti pubblici. Ne consegue che la relativa censura non può trovare accoglimento dato che, nel caso di specie, venendo in rilievo un settore speciale, non può operare il meccanismo di eterointegrazione invocato da parte ricorrente; che, conseguentemente, alla luce delle argomentazioni espresse, la doglianza, formulata in via gradata, avverso l’art. 11.3.1 del disciplinare di gara deve essere respinta.

9.- Infine, quanto al motivo afferente alla pretesa incongruità dell’offerta di Cofely per come desumibile, a giudizio dell’appellante, in esito alle risultante del procedimento di verifica dei dell’anomalia dell’offerta, va preliminarmente rilevato che l’appellante non censura specificatamente la motivazione con cui il giudice di primo grado ha rigettato le originarie e pedissequae doglianze. Da tale punto di vista, il motivo esibisce un primo profilo di inammissibilità che ne impedirebbe l’esame del merito.

In ogni caso, lo stesso risulta infondato anche all’esame del merito.

Ed invero, le giustificazioni del novembre 2012 prodotte da Cofely hanno fornito alla stazione appaltante ogni elemento necessario per dimostrare la congruità dell’offerta:«... Le condizioni che hanno determinato i tempi definiti nell’offerta per l’esecuzione dei lavori sono state determinate dalla struttura e dall’esperienza della Cofely Italia s.p.a. in tutti i settori della gestione e costruzione di impianti energetici di qualsiasi tipologia (termici, elettrici, speciali, tradizionali, alimentati da fonti rinnovabili, etc.).La

presenza capillare nel territorio pugliese, la struttura fortemente flessibile ed altamente professionale ed i rapporti consolidati con i fornitori locali hanno permesso che la Cofely Italia s.p.a. potesse effettuare una riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi pari a 183 giorni. ...».

Con verbale del 19.11.2012, predisposto in sede di verifica della congruità dell'offerta, la stazione appaltante, nel ritenere adeguato il valore economico dell'offerta di Cofely, ha legittimamente rinviato *per relationem* alle giustificazioni fornite dalla stessa società.

Come rimarcato a tal riguardo da Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162, "Nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia dell'offerta postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente; non si richiede invece una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica di anomalia, nel qual caso è sufficiente motivare *per relationem* con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente; di conseguenza, in questa seconda evenienza, incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione è stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati.". Per converso, la ricorrente Edilettora non è riuscita ad individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione è stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati. In particolare, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, in relazione alla pretesa inaffidabilità del ribasso temporale formulato da Cofely, smentita a parere della ricorrente, dalle dichiarazioni rese nell'elaborato G.PIS, va evidenziato che detto elaborato

riguarda la problematica della sicurezza nel cantiere. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il parametro degli “uomini-giorno” di cui all’art. 90 d.lgs n. 81 del 2008 è finalizzato unicamente a determinare l’entità presunta di un cantiere temporaneo o mobile ed a stabilire una soglia al di sopra della quale vengono fissati alcuni adempimenti a carico di soggetti obbligati e al di sotto o in coincidenza della quale vengono, viceversa, concesse delle semplificazioni, degli esoneri o delle agevolazioni. Nel caso di specie le analisi effettuate in sede di coordinamento della sicurezza prendono in considerazione unicamente le problematiche inerenti alla sicurezza e contengono esclusivamente prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti: non rappresentano, pertanto, un indicatore diretto della durata del cantiere; nella determinazione della effettiva durata del cantiere nulla vieta che si possano valutare, ad esempio, doppi turni di lavoro, che sostanzialmente dimezzano la durata effettiva del cantiere e che, peraltro, se coincidenti con le ore a più bassa attività aeroportuale, possono garantire un valore di produzione superiore che rende possibile un’ulteriore contrazione della durata temporale.

Non sussiste, pertanto, alcuna incongruenza lamentata da parte appellante.

Ne consegue che anche tale motivo d'appello non può essere accolto.

Per concludere, l’appello va integralmente respinto e va confermata la impugnata sentenza.

10. La rilevata infondatezza delle censure di Edilelettra avverso l’aggiudicazione della gara a Cofely, rende improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, gli appelli proposti da Cofely e da Aeroporti di Puglia avverso la sentenza n. 81 del 2013 che, come detto, ha acclarato la legittima

partecipazione alla gara del raggruppamento con mandataria Edilelettra. Nessun effetto utile, infatti, potrebbe venire alle ragioni delle appellanti dall'accoglimento dei gravami proposti avverso la precitata sentenza, stante la dimostrata ininfluenza della partecipazione di Edilelettra rispetto all'esito della selezione, culminato in ogni caso con il legittimo affidamento dell'appalto integrato a Cofely Italia spa.

11. Va da sé che il rigetto nel merito dell'appello n. 4970 del 2014 di Edilelettra elide ogni possibilità di successo, per assoluta carenza dei presupposti giuridici legittimanti l'azione di danno (i.e., non essendo risultata illegittima l'aggiudicazione della gara a Cofely), alla pretesa risarcitoria avanzata dalla stessa società nella forma della riparazione per equivalente, in ragione della ormai completa esecuzione dell'appalto da parte dell'aggiudicataria.

11. In considerazione della particolarità della vicenda trattata, sussistono giustificati motivi per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti, previa loro riunione, così provvede:

- dichiara improcedibili gli appelli RG n. 1926/13 e RG n. 3380/13;
- respinge l'appello RG n. 4970/14;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015

con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)